

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.P.A. – CIG B50B45A7C7

TRA:

Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., (di seguito, per brevità, anche solo “SOCIETÀ”) con sede in Aosta, Via J.B. De Tillier n.3, P.IVA 01156380071, in persona dell’Amministratore Unico, Ing. Michel Luboz, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto Sociale

e

ISAMED S.r.l. con sede in Aosta (AO), P.IVA 01152390074

PREMESSO CHE

- la Società di Servizi Valle D’Aosta S.p.A. ha pubblicato un avviso aperto per un’indagine di mercato, con contestuale richiesta di offerta, propedeutica all’affidamento diretto del servizio di formazione del personale della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.;
- gli operatori economici interessati erano tenuti a far pervenire i preventivi entro il 29 novembre 2024;
- entro il termine previsto dall’avviso, sono pervenuti n. 8 preventivi validi e la proposta formulata dall’operatore **ISAMED S.r.l.** è stata ritenuta la migliore in base ai criteri valutativi indicati nell’indagine di mercato;
- il preventivo dell’operatore **ISAMED S.r.l.** è stato confermato sul portale Place-VdA;
- il Responsabile del Procedimento ha effettuato le verifiche preliminari necessarie alla sottoscrizione del presente contratto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Efficacia delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Consenso e oggetto

La Società affida a **ISAMED S.r.l.** che accetta e si obbliga ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico avente ad oggetto il servizio di formazione del personale della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.

Il tutto come meglio specificato nella richiesta di offerta, nella proposta dell’operatore economico e nei relativi allegati i quali, ancorché non materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Corrispettivo

Per lo svolgimento dei servizi sopra descritti nei tempi di cui al successivo articolo 4, la Società corrisponderà a **ISAMED S.r.l.**:

€ (IVA esclusa)	Denominazione corso	€ (IVA esclusa) in caso di iscrizione individuale in edizioni multiazienda
€ 600,00	Formazione generale lavoratori	€ 60,00
€ 1.160,00	Formazione specifica rischio medio	€ 90,00
€ 900,00	Aggiornamento formazione lavoratori	€ 80,00
€ 1.100,00	Antincendio livello 1	€ 80,00
€ 800,00	Aggiornamento antincendio liv. 1	€ 70,00
€ 1.400,00	Antincendio livello 2	€ 180,00
€ 1.100,00	Aggiornamento antincendio liv. 2	€ 130,00
€ 1.560,00	Primo soccorso	€ 150,00
€ 600,00	Aggiornamento primo soccorso	€ 80,00
€ 1.160,00	Preposto per la sicurezza sul lavoro	€ 150,00
€ 900,00	Aggiornamento preposti per la sicurezza sul lavoro	€ 100,00
€ 4.000,00	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	€ 350,00
€ 1.160,00	Aggiornamento RLS	€ 120,00

Per ogni edizione organizzata ad hoc, ISAMED S.r.l. offre la possibilità di recupero senza costi aggiuntivi per n. 2 partecipanti con inserimento in edizioni interaziendali organizzate dall'ente presso la propria sede entro sei mesi dal corso inizialmente previsto o con frequenza in e-learning (qualora la tipologia di corso lo consenta).

Le somme sopra indicate verranno corrisposte dalla Società, a mezzo bonifico bancario, con le seguenti modalità: pagamento 30 gg data di ricevimento fattura.

La fatturazione sarà accompagnata da una rendicontazione sull'attività svolta con l'allegata documentazione di supporto.

L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto d'appalto.

Ai fini di quanto sopra, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche IBAN **IT79Z0569601200000005036X04 - Banca Popolare di Sondrio.**

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore dovrà inoltre inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente

contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 163/2010.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dal Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul seguente conto corrente è/sono

- MASSIMO CAMPAGNOLI

Art. 4 - Durata

L'incarico avrà durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con possibilità di recesso da parte della Società al termine di ciascun anno. L'eventuale recesso sarà comunicato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 - Risoluzione del contratto

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile:

- a) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- c) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- d) la manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- e) la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- f) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) rifiuto di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto od in parte.

La risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui esso è eventualmente incorso, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione stessa.

Art. 6 - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza num. _____ in data _____ rilasciata dalla società/istituto _____ per l'importo di € **3.482,00** (in lettere **tremilaquattrocentottantadue/00**) pari al 5% dell'importo stimato del presente contratto, pari ad € 69.640,00 (posto che il corrispettivo sarà determinato dai corsi di formazione effettivamente attivati ed erogati alle condizioni economiche proposte in sede di offerta), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed *intuitu personae*.

L'operatore economico potrà avvalersi di lavoratori autonomi collaboratori per prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Società.

L'affidatario è tenuto a gestire le informazioni trattate esclusivamente per le finalità connesse al servizio prestato.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 11 - Codice Etico, Mog 231/2001, Dati personali

Codice Etico e MOG 231/2001

Con la sottoscrizione del presente accordo, **ISAMED S.r.l.**

- i. dichiara di avere preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito "Modello"), che include anche il Codice Etico (di seguito "Codice Etico"), elaborato ed adottato dalla Società concernente l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto"), e disponibile sul sito internet della Società;
- ii. si obbliga, anche per il proprio personale e/o collaboratori che vengano in contatto con la Società nell'esecuzione del presente accordo, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, per quanto ad essi applicabili;

- iii. dichiara, inoltre, di essere consapevole che la violazione dell'obbligo di cui al precedente punto nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti inclusi nell'ambito di applicazione del Decreto, posto in essere dal personale e/o collaboratori di **ISAMED S.r.l.** che vengano in contatto con la Società ai fini dell'esecuzione del presente accordo, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento all'accordo e comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, per fatto e colpa esclusivi del Consulente ai sensi di cui all'art. 1456 c.c., senza che la stessa possa pretendere indennità di sorta, fatto salvo il diritto della Società ad ogni ulteriore risarcimento del danno quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello derivante dall'applicazione alla Società stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali eventualmente raccolti nel corso del presente contratto dovranno essere trattati nell'osservanza delle norme poste a tutela dei dati personali in base al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016. Ciascuna parte opererà quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti, assumendone la piena responsabilità. Ciascuna parte si obbliga inoltre a provvedere affinché il personale eventualmente alle proprie dipendenze mantenga riservati i dati e le informazioni delle quali dovesse entrare in possesso nel corso del presente accordo.

Art. 12 - Controversie

Qualora dovessero sorgere controversie relative alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti determinano quale Foro competente quello di Aosta.

Per ISAMED S.r.l.

**Il legale rappresentante Massimo
Campagnoli**

**Per la Società di Servizi Valle d'Aosta
S.p.A.**

L'Amministratore unico Michel Luboz
